



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.4.2018, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione, stipulato in data 8.8.2016, il ricorrente chiede la restituzione delle spese di istruttoria e delle commissioni rete distributiva secondo il criterio proporzionale, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia UE c.d. Lexitor. Insoddisfatto della prodromica interlocuzione intervenuta con l'intermediario convenuto nella fase precedente al ricorso, l'istante chiede all'Arbitro di condannare la convenuta al rimborso dell'importo complessivo di euro 671,45, a titolo di commissioni non maturate, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario evidenzia che, in sede di estinzione anticipata, è stato rimborsato l'importo di euro 266,95, a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, calcolato in base al criterio contrattuale e al piano annuale di rimborso allegato al contratto.

La resistente afferma la validità del criterio di rimborso e del connesso piano di ammortamento, entrambi accettati espressamente dal ricorrente; evidenzia che la decisione Coll. Coord. n. 10003/2016, avente ad oggetto la medesima tipologia contrattuale, ha rigettato il ricorso; precisa che tale pronuncia è stata confermata dalla più recente decisione Coll. Coord. n. 26525/2019; infine, con riferimento alle spese di istruttoria, si oppone alla richiesta di restituzione.

La convenuta esclude, inoltre, l'applicabilità della cd. sentenza Lexitor al caso odierno, ritenendo che la stessa non può essere riferita ai contratti già estinti, come desumibile



dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019, che, nel rimettere la determinazione del criterio di rimborso al prudente apprezzamento degli intermediari, fa riferimento ai soli finanziamenti in essere; a tal proposito, evidenzia, tra gli altri motivi, che l'esclusione della immediata applicabilità della citata sentenza discende dalla circostanza che nel nostro ordinamento non si pongono dubbi in ordine alla non ripetibilità dei costi *up-front*. L'intermediario contesta, infine, le conclusioni di Coll. Coord. n. 26525/2019, da cui in ogni caso ricava che il criterio da applicare per il rimborso dei costi *up-front* deve essere quello della cd. *curva di interessi* e non quello del *pro rata temporis* invocato dal ricorrente e chiede, in conclusione, di rigettare il ricorso.

Il ricorrente deposita repliche in cui insiste per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), nel senso che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di



coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa viepiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, *“integrando la esatta e completa attuazione”* dell'art. 16 della Direttiva, *“va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”*.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Senonché, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) ed ora condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, Trib. Milano, 3.11.2020 e 9.4.2021, Trib. Pavia, 12.11.2020 e, da ultimo, Trib. Mantova, 2.2.2021, tutte, reperibili presso il sito www.ilcaso.it) –, devono considerarsi rimborsabili le spese istruttoria e la commissione rete distributiva 40%.

Acquisita la rimborsabilità delle quote parti di quest'ultime commissioni e rigettata, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla loro natura *up front* e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia, occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tali commissione *“istantanea”* rispetto agli oneri *recurring* per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. *pro rata temporis*: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* *“lineare”* alla voce di costo corrisposta dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. *“fattore-tempo”*).

Senonché, non prevedendo i contratti di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad



un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "*per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).

A tale stregua, in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in corrispondenza della ventesima rata di ammortamento su sessanta complessive, spettano dunque al ricorrente a titolo di quota parte delle spese istruttoria euro 209,04 ed a titolo di quota parte della commissione rete distributiva 40% euro 177,94.

Con specifico riferimento alle commissioni rete distributiva 60%, gli orientamenti del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cfr. Coll. Coord., n. 10003/2016) hanno puntualizzato che, ai fini dell'applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso degli oneri non maturati, è sufficiente la ricorrenza di una delle seguenti condizioni: (i) autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; (ii) allegazione del piano stesso da parte del ricorrente. Ciò posto, è stato convenuto che la commissione rete distributiva debba essere rimborsata per la parte *recurring* (60%) in conformità al piano di ammortamento; là dove, invece, per la parte *up front* (40%) si applica il suddetto criterio c.d. della curva degli interessi.

Ora, relativamente al contratto in oggetto, il "piano annuale" risulta firmato e viene allegato dalla parte ricorrente, sicché occorre applicare le prescrizioni risultanti dallo stesso. E questo Collegio rileva al proposito che l'intermediario ha già riconosciuto, in sede di conteggio estintivo, un importo corrispondente all'applicazione dei criteri di rimborso basati sul piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento (euro 266,95). Nella specie, l'adozione di tale sistema di calcolo è stata chiaramente specificata nel suddetto piano (che costituisce, com'è noto, pur sempre parte integrante del contratto), sottoscritti per presa visione dal cliente in sede di stipula. D'altra parte, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, nella ricordata decisione n. 26525/2019 (confermando le conclusioni cui era già pervenuta, al proposito, la decisione n. 6167/2014), ha fatto espressamente salva la legittimità di criteri contrattuali di rimborso derogatori del *pro rata temporis* a condizione che il cliente ne sia stato reso compiutamente edotto.

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente l'importo complessivo di euro (386,98, arrotondato ad euro) 387,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 387,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Decisione N. 14774 del 16 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO